

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

Ordinanza dell'ufficiale di anagrafe

<i>N. 1/2026</i> <i>Data 10/02/2026</i>	Cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente di cittadini appartenenti a paese aderente all'unione europea.
--	---

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci, del mese di febbraio, nel proprio ufficio;

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta accertata la irreperibilità delle persone di cui al prospetto riportato nella parte dispositiva;

Visti, in particolare, gli accertamenti eseguiti dalla locale Polizia Municipale, come risultanti dalle informative del febbraio 2025, del maggio 2025 e del novembre 2025;

Dato atto che l'immobile non è più nella disponibilità della persona, come risulta dalla documentazione agli atti, essendo stato l'immobile locato ad altro nucleo familiare;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante: «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;

Visto il d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, recante: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente» e particolarmente l'art. 11;

Visto il D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;

Tenuto conto che nei modi di legge, in data 14/05/2025, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con raccomandata A.R. prot. n. 2196/2025, raccomandata n. 12033826449-1, e che la stessa è tornata al mittente "non recapitata destinatario sconosciuto;

Ritenuto che ricorrono i motivi per dare corso alla cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità essendo accertata l'irreperibilità da almeno un anno e non si conosce l'attuale dimora abituale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali», e successive modificazioni e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30, recante: «Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.» e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

La cancellazione da questo registro della popolazione residente per irreperibilità delle persone di cui al seguente prospetto iscritte con abitazione in Via Arzani n. 107 con decorrenza dalla data odierna:

Num. d'ord.	Relazione con l'intestatario della scheda	COGNOME E NOME	N A S C I T A		CITTADINANZA	Motivo della cancellazione
			LUOGO	DATA		
1	I.S.	T. I.	BASARABEASCA (MOLDAVIA)	19/01/1994	Romania	Irreperibilità accertata

Con la conseguente eliminazione delle schede individuali e di famiglia.

DISPONE

che copia della presente ordinanza:

- venga pubblicata, in mancanza di una disposizione normativa specifica alla pubblicazione dei provvedimenti dell'ufficiale d'anagrafe, sul sito istituzionale comunale, nell'apposito albo pretorio on line, per (20) venti giorni adempiendo in via analogica a quanto prevede l'art. 143, 3° comma del C.P.C., relativo alla notifica agli irreperibili, e al contempo assolvendo al più generale principio di pubblicazione degli atti comunali, per quindici giorni, secondo il combinato disposto dell'art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla pubblicazione delle deliberazioni e dell'art. 32 della L. 18-6-2009 n. 69, che prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- venga trasmessa, munita degli estremi di pubblicazione, per i provvedimenti e gli adempimenti di rispettiva competenza: al Sig. Prefetto della Provincia entro 30 giorni, all'Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Questura ed agli altri uffici comunali.

RENDE NOTO

in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

- che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse può ricorrere, entro 30 giorni dall'ultimo della sua pubblicazione, al Sig. Prefetto della Provincia (Artt. 1 e 2 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223);
- che responsabile del procedimento è questo Ufficio anagrafico.

L'Ufficiale d'Anagrafe

F.to Paola S. Spinetti

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente ordinanza è stata pubblicata per 20 giorni consecutivi:

dal 10/02/2026 al 02/03/2026

all'albo pretorio on line del sito istituzionale di questo comune.

Dalla residenza comunale, lì 09/03/2026

per Il Responsabile del servizio

F.to Paola S. Spinetti

